

## ACCORDO SINDACALE

Il giorno 26 maggio 2021 in Roma

Tra

- ***l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia (ANAPA)*** rappresentata dal Presidente Nazionale Vincenzo Cirasola e da Federico Serrao;

di seguito **Associazioni Datoriali**

e

- ***La Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (F.I.R.S.T./C.I.S.L.)*** rappresentata da Simonetta Angioletti

- ***la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.)*** rappresentata da Chiara Canton

- ***la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.)*** rappresentata da Mirko Simionato

- ***l'UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA)*** rappresentata da Giobatta Martini

di seguito **OO.SS.**

si è sottoscritto il seguente testo, a valere come aggiornamento degli art.3 e 4 del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, sottoscritto il **18.12.2017**.

### **Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto**

1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.
2. Tale contributo, da destinare alle finalità di cui all'art. 4, è determinato nella misura complessiva così precisata:
  - A. **€ 2,00** a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario, attraverso apposita Cassa, e a tutte le coperture assicurative attuali e future dirette agli stessi;
  - B. **€ 6,50** a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
  - C. lo **0,55%**, a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso per le assenze di malattia dei lavoratori agenziali di cui all'art. 51;
  - D. lo **0,30%** a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento delle cedole di cui al successivo art. 4, comma 8 lettera a-b, al finanziamento del RLST di cui all'Allegato 3 del presente CCNL.

Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà inizio non appena le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato l'apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale, e comunque non oltre il 01.07.2021; rimane stabilito tra le parti che la determinazione del contributo sopraesposto avrà una durata di mesi

18 non tacitamente rinnovabile. Due mesi prima di tale data (31.12.2022) le parti si incontreranno per valutare le nuove percentuali del contributo all'Ente.

3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con l'INPS dall'Ente Bilaterale; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.
5. Le parti si danno atto che, a decorrere del primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente ccnl nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo di cui al comma 2 per 12 mensilità a carico delle aziende.
6. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 20 euro per 14 mensilità direttamente in busta paga.

#### **Art. 4 - Ente bilaterale**

1. E' istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà viene regolato da appositi Statuto e Regolamenti, che fanno parte integrante del presente CCNL.
2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
  - a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
  - b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
  - c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;
  - d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall'Ivass;
  - e) Assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all'individuazione dei R.L.S.T. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
  - f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
  - g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell'Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All'interno dell'Ente Bilaterale viene gestita la "Cassa Lavoratori Agenziali", l'adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto. Tale strumento provvede a realizzare, per mezzo di una cassa sanitaria, le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa Lavoratori Agenziali è gestita pariteticamente dalla Associazione datoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e ed è disciplinata da appositi regolamenti , che fanno parte integrante del presente CCNL.

6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L'Ente provvede alla gestione:
  - a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze a seguito di malattia dei dipendenti, come previsto all'art. 3, comma 2, lett. c);
  - b) delle cedole orarie di cui all'art. 72 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
  - c) dei costi di cui all'All. 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
9. A parziale variazione della Governance dell'Ente Bilaterale e dei punti C e D viene stabilito il mantenimento delle coperture LTC e TCM, sino e non oltre al 1.7.2022 o al termine del periodo attuale di ultrattività del CCNL se antecedente, come segue:
  - LTC Indennità mensile di euro 1.000,00 per un massimo di 60 mesi
  - TCM Viene garantita la prestazione in corso a favore del dipendente, pari a euro 10.000,00

Le Parti danno pieno mandato all'organo amministrativo dell'ente che, con propria delibera e sentito il parere del Collegio dei Sindaci, gestirà le risorse disponibili per le coperture LTC e TCM.

Letto Confermato e sottoscritto in Roma il 26 maggio 2021


**ANAPA Rete ImpresAgenzia**

Presidente Nazionale

*Vincenzo Cirasola*



*Federico Serrao*



**FIRST CISL** *Simonetta Angioletti*



**FISAC CGIL** *Chiara Canton*



**FNA** *Mirko Simionato*



**UILCA** *Giobatta Martini*

